



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 tel. 040 6751
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO





OGGETTO: disciplina per la corresponsione dei compensi professionali relativi alla gestione di controversie giudiziarie da parte dell'Avvocatura Comunale

A seguito dell'assenza di rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, sottoscritto in data 23 marzo 2007 dall'Amministrazione comunale e dalle OOSS rappresentative, nonché a seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, deliberata dalla Giunta Comunale con D.G. n. 128 del 26 aprile 2007, esecutiva ai sensi di legge, il 17 maggio 2007, presso la sede del Comune di Trieste di Largo Granatieri n. 2, si è tenuta, regolarmente convocata, una riunione tra la delegazione trattante dell'Amministrazione Comunale, composta da:


- il Direttore Generale, dott. Santi Terranova.....;
- il Direttore dell'Area Risorse Umane
e Formazione, sig.ra Romana Meula.....;
- e il Vice Segretario, dott. Fabio Lorenzut.....;

e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCRL 19/06/2003

OO.SS.	COGNOME E NOME	FIRMA
CGIL - FP		

OO.SS.	COGNOME E NOME	FIRMA
CISL FPS	GIANNI Walter	
	FABRIS DIEGO	
	KERMAC MARINO	
DIREL	CALACIOVE GIANNI CARLO	

Al termine della riunione le parti negoziali hanno sottoscritto l'allegato CCDI relativo all'oggetto.



Disciplina per la corresponsione dei compensi professionali relativi alla gestione di controversie giudiziarie da parte dell'Avvocatura Comunale.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Agli Avvocati dell'Avvocatura Comunale, dipendenti del Comune di Trieste, a norma dell'art. 63 del Contratto collettivo regionale di lavoro di data 19.6.2003, relativo all'area della dirigenza enti locali del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, e dell'art. 59 Contratto collettivo regionale di lavoro di data 1.8.2002, relativo al personale non dirigenziale degli enti locali del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione Comunale e spettano i compensi professionali (diritti ed onorari) dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente così come definite all'articolo 2, nelle cause patrocinate dall'Avvocatura Comunale innanzi alle giurisdizioni civili, amministrative o tributarie.

Art. 2

Sentenze favorevoli all'ente

1. Le sentenze favorevoli all'Ente (anche sotto il profilo formale di decreti e ordinanze) sono quelle che, in ogni fase del procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:
 - a) le sentenze nelle quali la controparte sia soccombente;
 - b) le sentenze nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
 - c) le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie, ivi comprese quelle che dichiarano l'improcedibilità,




l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato.

- d) sentenze che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.
 - e) le transazioni, concluse tra le parti, che provvedano alla compensazione delle spese, limitatamente all'ipotesi in cui la transazione, assentita dall'Amministrazione, intervenga dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, nelle cause promosse dall'Ente.
2. Per la determinazione dei compensi di cui al comma 1 si fa sempre riferimento ai diritti e onorari nella misura del minimo previsto dalla tariffa professionale in relazione al competente scaglione di valore della controversia.
 3. I diritti ed onorari di cui ai commi precedenti vengono liquidati nel rispetto del limite massimo annuo del 45% del trattamento economico in effettivo godimento degli avvocati, secondo le modalità di calcolo di cui al successivo articolo 3, comma 3. La presente disposizione trova applicazione a far data dal 1.1.2005.
 4. Con riferimento ai compensi di natura professionale spettanti, ai sensi del Regio D.L. 27.11.1933 n. 1578, effettivamente recuperati dalla parte soccombente, a seguito di condanna della parte stessa, i relativi diritti e onorari vengono liquidati nel rispetto del limite massimo del 50% annuo del trattamento economico in effettivo godimento degli avvocati, secondo le modalità di calcolo di cui al successivo articolo 3, comma 3.



Art. 3**Limite alla liquidazione dei compensi professionali**

1. I compensi professionali, così come disciplinati dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, sono corrisposti agli Avvocati di cui all'art. 1, comma 1, direttamente costituiti nel giudizio, con formale inserzione nel mandato alle liti, come segue:
 - a) nella misura del 50% a chi ha trattato in via principale il giudizio stesso;
 - b) e nella misura del 50%, in parti uguali, a tutti gli avvocati inseriti nel mandato alle liti, compreso l'avvocato sub a).
2. Qualora tra gli Avvocati di cui alle lettere a) o b), del precedente comma 1, vi siano Avvocati del libero foro, le relative quote non vengono distribuite e costituiscono economie di bilancio.
3. Per la definizione del tetto massimo delle percentuali del trattamento economico in effettivo godimento dagli Avvocati, di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 2, si tiene conto:
 - a) per gli Avvocati dirigenti si prende a base di calcolo lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, e la retribuzione di posizione;
 - b) per gli Avvocati non dirigenti si prende a base di calcolo lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, la retribuzione di posizione attribuita a seguito di eventuale assegnazione di incarico di posizione organizzativa secondo le vigenti disposizioni del contratto collettivo regionale di lavoro.




Art. 4**Procedura di liquidazione**

1. Tutti i corrispettivi derivanti dall'applicazione della presente disciplina vengono attribuiti con apposita determinazione dell'Avvocato dirigente.
2. Il Dirigente dell'Avvocatura Comunale alleggerà alla propria determinazione una distinta delle cause per le quali procederà alla liquidazione dei compensi, allegando, per ciascuna, copia della pronuncia o della transazione e la nota spese.
3. La determinazione, unitamente agli allegati di cui sopra, vengono trasmessi all'Area Risorse Economiche e Finanziarie e all'Area Risorse Umane e Formazione per consentire il pagamento di che trattasi nella prima busta paga utile.

Art. 5**Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato**

1. Per la correlazione tra i compensi professionali di cui al presente contratto e la retribuzione di risultato per gli avvocati dirigenti si fa rinvio a quanto stabilito dall'articolo 19 del contratto collettivo decentrato integrativo per la dirigenza del comune di Trieste, sottoscritto in via definitiva in data 24.11.2004.
2. *omissis* (parte relativa agli avvocati non dirigenti).



Art. 6**Decorrenza, durata e verifiche**


1. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui agli articoli precedenti decorrono dal giorno successivo alla data di definitiva sottoscrizione del presente contratto, salvo diversa prescrizione dallo stesso prevista, e fino alla stipulazione definitiva del successivo contratto decentrato integrativo; annualmente l'Area Risorse Umane e Formazione procederà a verificarne l'attuazione, anche in ordine agli oneri conseguenti alla sua applicazione.

NOTE A VERBALE

Nota n. 1

Dichiarazione congiunta

Le parti si danno reciprocamente atto che le percentuali di cui ai commi 3 e 4, dell'art. 2, saranno proporzionalmente ridotte in caso di variazione del regime introdotto dall'art. 1, comma 208, della finanziaria 2006, che ha stabilito che le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti agli avvocati di cui all'art. 1, comma 1, sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.





comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Trieste, 17.05.07

Con la presente delego la sig.ra Romana Meula a presiedere l'incontro odierno in merito a "disciplina per la corresponsione dei compensi professionali relativi alla gestione di controversie giudiziarie da parte dell'Avvocatura Comunale" – sottoscrizione CCDI.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Santi Terranova)